

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: rea CE-322985 – società “BELLA NAPOLI 1983 S.R.L.S.” – rifiuto domanda prot. n. 23243/2020****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. LUCA PEROZZI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D. lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la deliberazione n. 38 del 24.05.2023 con la quale la Giunta camerale ha stabilito di attribuire, a far data dal 1.6.2023, allo scrivente le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda presentata telematicamente in data 27/05/2020 ed acquisita al protocollo n. 23243/2020, con la quale il consulente, sig. Giuseppe Golino, ha denunciato l’inizio dell’attività di “bar e pasticceria con somministrazione nonché alcolici e super alcolici” della società “BELLA NAPOLI 1983 S.R.L.S.”, presso la sede, a far data dal 04/05/2020;
- Considerato che l’avvio dell’attività suindicata è soggetto alla presentazione della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) con la dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali, dei requisiti soggettivi e della sussistenza delle condizioni previsti dal T.U.L.P.S. nonché della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA SANITARIA) contenente la notificazione ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti, da presentare all’Azienda Sanitaria Locale (servizi del dipartimento di prevenzione) in cui ha sede l’attività;
- Visto l’art. 19 bis, comma 2 della L. 241/90, ai sensi del quale “Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’art.19, commi 3 e 6 bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti”;
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività «Scia» o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- Vista altresì la Legge Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” di regolamentazione dell’esercizio delle attività commerciali nella regione Campania;
- Letto il D.P.R. n. 581/95;
- Considerato in particolare l’art. 9, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 581/95, ai sensi del quale “in attuazione dell’articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580/93, presso l’ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti...omissis...”;
- Letto, altresì, l’art. 10 del citato D.P.R. n. 581/95, che disciplina il procedimento di acquisizione dei dati e notizie nel REA;
- Visto il D.M. 9 marzo 1982;



- Visto l'invito a completare la domanda con gli estremi della prescritta SCIA, alla quale a tutt'oggi non è stato dato riscontro;
- Ritenuto, nel caso di specie, che non si siano verificate le condizioni per la registrazione dell'attività nel registro delle imprese;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
- Vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

di respingere la domanda trasmessa in via telematica in data 27/05/2020 ed acquisita al protocollo n. 23243/2020, relativamente alla denuncia di inizio attività presso la sede della società "BELLA NAPOLI 1983 S.R.L.S.", per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la registrazione.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Marciano

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott. Luca Perozzi

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

- La presente determinazione resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Camerale -